

Comune di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

SULLA PROPOSTA DI

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PER GLI ESERCIZI 2021-2023**

**E DOCUMENTI ALLEGATI**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA

## Comune di Pietra Ligure

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 3 marzo 2021

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Dlgs. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (di seguito per brevità, TUEL);
- visto il Dlgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Pietra Ligure che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pietra Ligure – Ventimiglia, 3 marzo 2021

L'Organo di Revisione

(Dott.ssa Monica SCIBILIA)



## **Sommario**

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE .....	5
DOMANDE PRELIMINARI .....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 .....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli .....	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	13
Previsioni di cassa.....	17
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	20
Entrate e spese di carattere non ripetitivo .....	22
La nota integrativa .....	24
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	28
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 .....	32
A) ENTRATE .....	32
Entrate da fiscalità locale .....	32
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	35
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	35
Sanzioni amministrative da codice della strada .....	36
Proventi dei beni dell'ente .....	39
Proventi dei servizi pubblici .....	39
Nuovo canone patrimoniale (canone unico) .....	40
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI .....	41
Spese di personale.....	42
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	44
Spese per acquisto beni e servizi.....	44
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	46

Fondo di riserva di competenza .....	50
Fondi per spese potenziali.....	51
Fondo di riserva di cassa.....	52
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	52
ORGANISMI PARTECIPATI .....	54
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	55
INDEBITAMENTO.....	57
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	58
CONCLUSIONI.....	61

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di PIETRA LIGURE, Dott.ssa Monica Scibilia, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 70 del 29/11/2018

### **PREMESSO**

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del Dlgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al Dlgs. 118/2011,
  - che è stata ricevuta, in ultimo in data 01/03/2021, la documentazione afferente al bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, in particolare lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale in data 17/02/2021 con Delibera Comunale n. 32 e gli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL,
  - visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione,
  - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità,
  - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

### **VISTO**

il parere espresso in data 17/02/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del Dlgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022

l'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di PIETRA LIGURE

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Pietra Ligure registra una popolazione al 01/01/2020, di n. 8.627 abitanti.

## DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

---

*Comune di PIETRA LIGURE*

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del Dlgs 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, Dlgs. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Come previsto dall'art. 18-bis, Dlgs. 118/2011, risulta allegato al Bilancio di previsione 2021-2023 il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", secondo gli schemi di cui al DM Interno 22/12/2015, allegato 1, decreto emanato allo scopo di fornire i suddetti schemi unitari per la redazione del piano in argomento.

Gli indicatori individuano: la composizione dell'entrata e la capacità di riscossione e la composizione della spesa con la capacità di liquidare i debiti.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

*Si raccomanda all'Ente di provvedere, per le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio, alla corretta contabilizzazione secondo quanto richiesto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis che prevede la seguente registrazione:*

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti",*
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata,*
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispose l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione,*
- d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.*

*Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.*

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020**

*(Gestione dell'esercizio 2019 – nel corso dell'esercizio 2020)*

*Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.*

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 33 del 07/08/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di Revisione formulata con verbale n 9 in data 15/07/2020, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio,
- risultavano i seguenti debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare, come indicato nell'attestazione rilasciata dal Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente in data 11/06/2020, acclarata al prot. dell'Ente al n. 14236 dell'11/06/2020 e corredata dalla relazione emessa in pari data (11/06/2020) dal medesimo dirigente dell'Area Tecnica avente ad oggetto: *“Rendiconto di gestione esercizio 2019 – riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio”*, in cui vengono segnalati i seguenti debiti fuori bilancio:
  1. Euro 7.002,80 afferenti alla fattura n.127 del 20/01/2015 della ditta “A.L.M.A. S.r.l.” di Pietra Ligure Euro 5.740,00 oltre IVA al 22%) per interventi di manutenzione straordinaria su vari immobili comunali, effettuati negli anni dal 2011 al 2014 in assenza della determina di affidamento e dell'assunzione dell'impegno di spesa – come da segnalazione del suindicato debito fuori bilancio pervenuta all'Area Economico - Finanziaria del Comune di Pietra Ligure da parte dell'attuale Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Renato Falco, con richiesta di riconoscimento di legittimità ex art. 194 TUEL del relativo debito fuori bilancio di Euro 7.002,80;
  2. Euro 158.195,66 riguardanti il ricorso R.G. ... /2014 Sig. .... / Comune di Pietra Ligure il quale è stato condannato al pagamento di quanto segue: a) spese di giudizio per l'importo complessivo Euro 10.505,66 (spese liquidate Euro 7.200,00 - di cui Euro 200,00 per esborsi - oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge), b) di un ulteriore importo di Euro 1.320,00 a titolo di contributo unificato e c) della somma complessiva di Euro 146.370,00 a titolo di esproprio ed occupazione legittima di alcuni terreni di proprietà;
  3. inoltre nella suindicata relazione dell'11/06/2020 viene altresì riportato dal dirigente dell'Area Tecnica che: *“Si precisa inoltre che sono state depositate agli atti dell'Amministrazione, tra fine 2014 ed inizio 2015, da parte di imprese locali, richieste per il pagamento di lavori, servizi o forniture espletati per conto del Comune di Pietra Ligure. Al riguardo, ad oggi, non è pervenuta ulteriore documentazione giuridicamente probante (fatture, contabilità) della sussistenza dei suddetti debiti e sono attualmente in corso le procedure necessarie alla definizione degli importi eventualmente dovuti.”*;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio,
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale,

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati,
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo,
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

**Risultato di amministrazione**

	<b>31/12/2019</b>
Risultato di amministrazione (+)	3.616.854,48
di cui:	
a) Fondi vincolati	529.453,81
b) Fondi accantonati	2.718.648,15
c) Fondi destinati ad investimento	21.530,33
d) Fondi liberi	347.222,19
<b>AVANZO</b>	<b>3.616.854,48</b>

Non risultano pervenute all'Organo di Revisione da parte dell'Ente comunicazioni inerenti eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Non risultano pervenute all'Organo di Revisione da parte dell'Ente comunicazioni inerenti eventuali passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione, tali da rendere necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2021-2023.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

**Situazione di cassa al 31/12:**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Disponibilità:	2.130.194,58	2.696.594,28	4.324,44
di cui cassa vincolata	4.324,44	4.324,44	4.324,44

*Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorrerebbe inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2020 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").*

*Si raccomanda all'Ente, nel caso in cui preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario, di provvedere, alla corretta contabilizzazione che prevede la seguente registrazione: il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.*

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, Legge 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 01/08/2019.

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

L'Organo di Revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'Ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'art. 162, TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

### ***Riepilogo generale entrate e spese per titoli***

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Tit.	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previs.DEF.2020			
				Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	219.095,03	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.435.006,42	815.927,84	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	265.049,90	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento - all'01/01/2021	previsioni di cassa	2.696.594,28	4.324,44		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.099.641,49 previsione di competenza previsione di cassa	14.472.852,12 22.056.519,50	14.802.059,00 21.301.700,49	14.984.800,00	15.074.800,00
2	Trasferimenti correnti	1.101.597,11 previsione di competenza previsione di cassa	3.897.925,28 4.147.727,32	1.041.091,70 2.142.688,81	791.091,70	791.091,70
3	Entrate extratributarie	5.846.780,45 previsione di competenza previsione di cassa	3.050.100,44 8.594.624,71	3.801.295,44 9.308.075,89	3.481.045,44	3.481.045,44
4	Entrate in conto capitale	4.754.918,55 previsione di competenza previsione di cassa	5.727.724,17 4.512.484,13	7.125.072,16 10.879.990,71	2.485.000,00	2.660.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	845.507,97 previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.331.140,47	0,00 845.507,97	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 previsione di competenza previsione di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	71.639,99 previsione di competenza previsione di cassa	4.509.292,00 4.567.857,45	4.308.378,40 4.380.018,39	4.306.792,00	4.306.792,00
	<b>TOTALE</b>	<b>20.720.085,56 previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>34.657.894,01 48.210.353,58</b>	<b>31.077.896,70 48.857.982,26</b>	<b>26.048.729,14</b>	<b>26.313.729,14</b>
	<b>Tot.generale Entrate</b>	<b>20.720.085,56 previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>36.577.045,36 50.906.947,86</b>	<b>31.893.824,54 48.862.306,70</b>	<b>26.048.729,14</b>	<b>26.313.729,14</b>

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Tit.	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni DEF.2020			
				Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	8.416.449,15	19.242.496,89	18.330.319,38	17.786.803,68	17.839.326,24
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		28.701.120,87	25.942.652,45		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	4.777.435,80	8.330.636,96	7.514.000,00	2.176.000,00	2.331.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			815.927,84	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		8.715.202,64	12.291.435,80		
<b>3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	0,00	1.494.619,51	1.741.126,76	1.779.133,46	1.836.610,90
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.494.619,51	1.741.126,76		
<b>5</b>	<b>Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere</b>	218.741,50	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		3.000.000,00	218.741,50		
<b>7</b>	<b>Spese per c/terzi e partite di giro</b>	1.807.232,86	4.509.292,00	4.308.378,40	4.306.792,00	4.306.792,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.023.045,54	6.115.611,26		
	<b>Totale titoli</b>	<b>15.219.859,31</b>	<b>36.577.045,36</b>	<b>31.893.824,54</b>	<b>26.048.729,14</b>	<b>26.313.729,14</b>
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			815.927,84	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		47.933.988,56	46.309.567,77		
	<b>Totale generale spese</b>	<b>15.219.859,31</b>	<b>36.577.045,36</b>	<b>31.893.824,54</b>	<b>26.048.729,14</b>	<b>26.313.729,14</b>
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			815.927,84	0,00	0,00
	di cui ffpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		47.933.988,56	46.309.567,77		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 ed i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

*La nota integrativa al bilancio deve indicare le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13 del Dlgs. 118/2011 o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 02/04/2015).*

**Avanzo presunto**

*In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.*

*Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).*

*Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.*

*Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.*

*Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

*In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.*

**Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).**

*L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 9, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3 quinquies, TUEL.*

*L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.*

*Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.*

*N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.*

Si ricorda, altresì, che il DM 03/11/2020 prevede che: “Con l’occasione, si rappresenta che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell’anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”.

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il FPV garantisce la copertura di spese impegnate ma imputate agli esercizi futuri ed il suddetto principio specifica inoltre che il FPV è formato solo da:

- ✓ entrate correnti vincolate,
- ✓ entrate vincolate o destinate al finanziamento di investimenti,

accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

L’unica eccezione al suddetto principio (che l’FPV si formi solo se vengono accertate entrate vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi) e quindi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, è il Fondo pluriennale vincolato che si forma in sede di riaccertamento ordinario/parziale dei residui, essendo in presenza di fatti sopravvenuti alla registrazione dell’impegno, che determinano la reimputazione dell’impegno costituendo, nel contempo, il FPV.

Al fine pertanto di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione dell’impegno medesimo, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, è costituito l’FPV con l’obiettivo di evidenziare il processo di effettivo impiego delle risorse, in particolare quando trattasi di intervento la cui realizzazione richiede un periodo ultrannuale.

Il principio suddetto individua poi alcune specifiche fattispecie di spese correnti che, per la loro natura di spese vincolate, determinano un corrispondente vincolo sulle entrate destinate al loro finanziamento. Si tratta in particolare delle spese per fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché delle spese relative agli incarichi legali che rappresentano delle deroghe al principio generale secondo cui nel caso di prestazioni di parte corrente a cavallo tra più esercizi la relativa spesa deve essere imputata pro-quota distintamente per ciascuno degli esercizi interessati e quindi ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio cui è imputata e non richiede la costituzione del FPV.


La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e della Presidenza del

*Comune di PIETRA LIGURE*

*Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al Dlgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.*

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

<b>Fonti di finanziamento FPV</b>	<b>Importo</b>
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	815.927,84
Altre risorse (da specificare)	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>815.927,84</b>



<b>Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021</b>	<b>Importo</b>
<b>FPV APPLICATO IN ENTRATA</b>	<b>815.927,84</b>
<b>FPV di parte corrente applicato</b>	0,00
<b>FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)</b>	0,00
<b>FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)</b>	815.927,84
<b>FPV di entrata per partite finanziarie</b>	0,00

<b>FPV DETERMINATO IN SPESA</b>	<b>0,00</b>
<b>FPV corrente:</b>	<b>0,00</b>
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
<b>FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):</b>	<b>0,00</b>
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
<b>FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)</b>	<b>0,00</b>
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie</b>	<b>0,00</b>

**Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021**

<b>Fonti di finanziamento FPV</b>	<b>Importo</b>
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Altre risorse (da specificare)	0,00
<b>Totale FPV entrata parte corrente</b>	<b>0,00</b>
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	815.927,84
Altre risorse (da specificare)	0,00
<b>Totale FPV entrata parte capitale</b>	<b>815.927,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>815.927,84</b>

Il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte nell'esercizio precedente è costituito:

- a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente ed il conto capitale e rappresenta il saldo finanziario costituito da entrate accertate negli esercizi precedenti e destinate al finanziamento di spese impegnate nello stesso anno di accertamento dell'entrata, ma esigibili in anni successivi e serve a dare copertura finanziaria alla spesa negli anni successivi. Nel bilancio è iscritto precedendo l'avanzo di amministrazione applicato ("utilizzo avanzo di amministrazione);
- b) nella spesa, per ciascuna spesa a carattere pluriennale e rappresenta le spese che vengono trasferite ad esercizi successivi (quando diventeranno esigibili) rispetto all'accertamento della relativa fonte di finanziamento.

L'ammontare complessivo del FPV iscritto in entrata, distinto in parte corrente e conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il FPV stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (2020) a quello cui si riferisce il bilancio (Bilancio di previsione 2021/2023), nel caso di approvazione degli schemi di rendiconto dell'esercizio precedente (2020) prima dell'approvazione degli schemi di bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce il bilancio medesimo (2021).

L'Organo di Revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa (esercizio 2020) – pari ad Euro 815.927,84 - corrisponda all'FPV di entrata dell'esercizio successivo (2021) per l'importo di Euro 815.927,84, relativo alle seguenti missioni e programmi.

***Composizione per Missioni e Programmi del FPV esercizio 2021***

<b>Totale FPV entrata parte corrente</b>		<b>0,00</b>
<u>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</u>		
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	<u>815.927,84</u>	
Totale Missione 10		<u>815.927,84</u>
<b>Totale FPV entrata parte capitale</b>		<b>815.927,84</b>
<b>Totale FPV entrata</b>		<b>815.927,84</b>

*Previsioni di cassa*

<b>RIEPILOGO GENERALE (previsioni di cassa) ENTRATE PER TITOLI</b>	
	Previsioni di cassa anno 2021
	Fondo di Cassa al 01/01/esercizio di riferimento 4.324,44
<b>Tit.</b>	
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> 21.301.700,49
2	<i>Trasferimenti correnti</i> 2.142.688,81
3	<i>Entrate extratributarie</i> 9.308.075,89
4	<i>Entrate in conto capitale</i> 10.879.990,71
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> 0,00
6	<i>Accensione prestiti</i> 845.507,97
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> 0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> 4.380.018,39
	<b>TOTALE TITOLI</b> 48.857.982,26
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> 48.862.306,70

<b>RIEPILOGO GENERALE (previsioni di cassa) SPESE PER TITOLI</b>	
	Previsioni di cassa anno 2021
1	<i>Spese correnti</i> 25.942.652,45
2	<i>Spese in conto capitale</i> 12.291.435,80
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i> 0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i> 1.741.126,76
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> 218.741,50
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> 6.115.611,26
	<b>TOTALE TITOLI</b> 46.309.567,77
	<b>SALDO DI CASSA FINALE PRESUNTO</b> 2.552.738,93

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di Revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'Organo di Revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'Organo di Revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di Revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per Euro 4.324,44.

L'Ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE <u>ENTRATE</u> PER TITOLI</b>					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>				<b>4.324,44</b>
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	8.099.641,49	14.802.059,00	22.901.700,49	21.301.700,49
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.101.597,11	1.041.091,70	2.142.688,81	2.142.688,81
3	<i>Entrate extratributarie</i>	5.846.780,45	3.801.295,44	9.648.075,89	9.308.075,89
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.754.918,55	7.125.072,16	11.879.990,71	10.879.990,71
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	845.507,97	0,00	845.507,97	845.507,97
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	71.639,99	4.308.378,40	4.380.018,39	4.380.018,39
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>20.720.085,56</b>	<b>31.077.896,70</b>	<b>51.797.982,26</b>	<b>48.857.982,26</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>20.720.085,56</b>	<b>31.077.896,70</b>	<b>51.797.982,26</b>	<b>48.862.306,70</b>

<b>BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE <u>SPESE</u> PER TITOLI</b>					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
1	<i>Spese correnti</i>	8.416.449,15	18.330.319,38	26.746.768,53	25.942.652,45
2	<i>Spese in conto capitale</i>	4.777.435,80	7.514.000,00	12.291.435,80	12.291.435,80
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di Prestiti</i>	0,00	1.741.126,76	1.741.126,76	1.741.126,76
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	218.741,50	0,00	218.741,50	218.741,50
7	<i>Spese per conto Terzi e Partite di giro</i>	1.807.232,86	4.308.378,40	6.115.611,26	6.115.611,26
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>15.219.859,31</b>	<b>31.893.824,54</b>	<b>47.113.683,85</b>	<b>46.309.567,77</b>
<b>SALDO DI CASSA PRESUNTO FINALE</b>					<b>2.552.738,93</b>

*N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.*

## Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162, TUEL sono così assicurati:

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.324,44		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	19.644.446,14 0,00	19.256.937,14 0,00	19.346.937,14 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	18.330.319,38 0,00 526.680,05	17.786.803,68 0,00 562.372,60	17.839.326,24 0,00 562.372,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	10.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	1.741.126,76 0,00 0,00	1.779.133,46 0,00 0,00	1.836.610,90 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-437.000,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-329.000,00</b>
<b>Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.</b>				
H) Utilizzo risultato amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di p/capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	640.000,00 17.500,00	320.000,00 0,00	340.000,00 0,00
L) Entrate di p/corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	203.000,00	11.000,00	11.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*N.B. La RGS con Circolare n 5 del 09/03/2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).*

*Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.*

### Utilizzo proventi alienazioni

*Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.*

*Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:*

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2,*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Dlgs. 118/2011,*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.*

*N.B. Decreto fiscale D.L. 124/2019, Legge 157/2019 art. 30, co. 2-ter - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.*

*Art. 39-quater D.L. 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al Dlgs. 118/2011, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).*

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, Legge 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. 14/12/2018, n. 135.

#### Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867, Legge 205/2017.

*N.B.: Decreto fiscale (D.L. 124/2019, Legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'art. 7 comma 2 del DL 78/2015 e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:*

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui,*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.*

#### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'art. 25, comma 1, lettera b), Legge 31/12/2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

*Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al Dlgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).*

*A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:*

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
  - b) condoni;*
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
  - d) entrate per eventi calamitosi;*
  - e) alienazione di immobilizzazioni;*
  - f) accensioni di prestiti;*
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 Dlgs.118/2011).

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente la puntuale individuazione - relativamente alle tre annualità del bilancio di previsione - delle seguenti entrate e spese riferite rispettivamente ai primi tre titoli (delle entrate) ed al titolo I (delle spese), che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitività, atteso l'impatto rilevante delle stime suddette sugli equilibri del bilancio di previsione, con la precisazione che trattasi esclusivamente dell'importo c.d "eccedente" (cioè che supera la media dei cinque anni precedenti) e che le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE (si veda la modifica della tabella per le multe):

<b>Entrate del titolo 1° -2° - 3° non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni Codice della Strada
Entrate per eventi calamitosi
Altre (da specificare)

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>
Consultazione elettorali e referendarie locali
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive e atti equiparati
Ripiano disavanzi organismi partecipati
Penale estinzione anticipata prestiti
Altre (da specificare)

## **La nota integrativa**

*L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.*

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa contenente le seguenti informazioni, come disposto dal comma 5 dell'art. 11, Dlgs. 118/2011 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a), TUEL;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

*Il principio 4/1 precisa inoltre:*

**9.11.2** *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

*Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:*

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale,
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**9.11.3** La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso ed il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:  $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36.000] / [(\text{Nominale} * 365)]\}$ . Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea.

**Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:**

**9.11.6** *L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.*

*L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.*

*Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:*

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

*Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.*

*Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.*

*Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.*

*Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).*

*Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.*

*In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:*

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

*Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:*

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;*
- b) dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

*In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.*

*In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.*

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

*I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:*

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd "gruppo amministrazioni pubbliche");*
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;*
- c. pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

*Ne consegue che l'Organo di Revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.*

*La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.*

### **Verifica della coerenza interna**

L'Organo di Revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione (DUP)**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al Dlgs. 118/2011) ed è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2021.

Sul DUP 2021-2023 l'Organo di Revisione ha espresso parere con verbale n. 2 del 01/03/2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

*N.B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.*

### **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

## **1. Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, Dlgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

L'aggiornamento dello schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2021-2022-2023 ed l'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici è stato adottato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 27 del 10/02/2021.

Si raccomanda all'Ente di provvedere, ai sensi del D.M. n. 14 del 16/01/2018, alla pubblicazione del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti.

*(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

## **2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21, Dlgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018.

Con la delibera n. 8 del 27/01/2021 la Giunta Comunale ha approvato piano biennale di acquisizione beni e servizi 2021/2022, costituito dalle seguenti schede:

- ✓ A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento,
- ✓ B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione,
- ✓ C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti nella prima annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

*(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").*

*Ai sensi del comma 6 dell'art. 21, Dlgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, Legge 28/12/2015, n. 208.*

*Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*


### **3. Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1, Legge 449/1997 e dall'art. 6, Dlgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08/05/2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27/07/2018, n. 173.

Il programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 e per l'anno 2021 è stato adottato dalla Giunta Comunale, in particolare l'ultimo aggiornamento è stato approvato con la delibera n. 166 del 03/12/2020.

Su quest'ultimo atto l'Organo di Revisione ha formulato il parere con verbale n. 21 del 03/12/2020, ai sensi dell'art. 19, Legge 448/2001.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023 tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17/03/2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con particolare riferimento al rispetto dei parametri di virtuosità previsti dall'art. 33, comma 2, DL 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 58 del 28/06/2019 e dal relativo decreto attuativo del 17/03/2020, atteso che il rapporto tra la spesa complessiva di personale al netto dell'Irap Rendiconto anno 2019 (pari ad Euro 3.554.201,82) e la media delle entrate correnti per il triennio 2017/2019 (pari ad Euro 19.133.353,35) al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità anno 2019 di € 636.377,02 (con un differenziale pari ad Euro 18.496.976,33) è pari al 19,22%, pertanto inferiore al valore soglia del 26,90% previsto dall'art. 4, comma 1, tab. 1 del decreto per i comuni di fascia:



<b>Spesa complessiva personale al netto dell'Irap Rendiconto 2019</b>	<b>3.554.201,82</b>
---	---------------------

	anno 2017	anno 2018	anno 2019	media
titolo 1	14.199.389,35	14.718.364,06	14.827.877,09	14.581.876,80
titolo 2	856.171,30	925.412,31	867.061,36	882.881,65
titolo 3	3.969.109,76	3.542.722,72	3.493.952,23	<u>3.668.594,90</u>
Media delle entrate correnti triennio 2017/19				<u>19.133.353,35</u>
Fondo crediti dubbia esigibilità anno 2019				<u>-636.377,02</u>

<b>Media entrate correnti triennio 2017/19 al netto del FCDE 2019</b>	<b>18.496.976,33</b>
---	----------------------



<b>Rapporto tra spesa personale anno 2019 al netto dell'Irap e media delle entrate correnti triennio 2017/19</b>	<b>19,22%</b>
--	---------------

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

**4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16, comma 4, D.L. 06/07/2011, n. 98)**

*Il comma 2 dell'art. 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali di cui all'art. 2, comma 594, Legge 244/2007.*

*Tale piano individua le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.*

**5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, Legge n. 112/2008)**

La ricognizione ed aggiornamento dei dati relativi ai beni di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione o valorizzazione ed il conseguente aggiornamento del piano triennale 2021/2023 delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare - approvato distintamente dal DUP 2021/2023 pur costituendone parte integrante - è stato adottato dalla Giunta Comunale, in ultimo, con la delibera n. 20 del 10/02/2021.

## VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

### A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### *Entrate da fiscalità locale (previsioni di competenza)*

#### Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,80 per cento, non variando pertanto l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

	Aliquota	Prev.definitive (*) 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ADD.COMUN. IRPEF	0,80%	953.000,00	850.000,00	860.000,00	900.000,00

(\*) Preconsuntivo 2020

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2, Dlgs 118/2011.

*N.B. IUC: l'art. 1, comma 738, Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).*

#### IMU

*La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Prev.definitive (*) 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
IMU	10.350.000,00	10.350.000,00	10.400.000,00	10.450.000,00

(\*) Preconsuntivo 2020

#### TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Prev.definitive (*)	Previsione	Previsione	Previsione
	2020	2021	2022	2023
TARI	2.751.185,12	3.122.059,00	3.144.800,00	3.144.800,00
	aumento previsto 2020/21	370.873,88		

(\*) Preconsuntivo 2020

In particolare per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di Euro 3.144.800,00 con un aumento di Euro 370.873,88 rispetto alle previsioni definitive 2020 di Euro 2.751.185,12, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art. 1, Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

In merito ai termini di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva, il DDL Bilancio 2021 ha disposto in via eccezionale, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, la proroga al 31/12/2021, prevedendo in particolare quanto segue:

*“Art. 154-bis. (Termini di deliberazione della TARI)*

*1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.*

*2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo **entro il 31 dicembre 2021** alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.”*

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 l'Ente ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *“Linee guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla *Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del MEF - Dipartimento delle Finanze.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

### Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito il seguente tributo: imposta di soggiorno, tenuto conto che a seguito della modifica normativa operata dal legislatore con la Legge 160 del 27/12/2019 (c.d. "Legge di Bilancio 2020") è stata innovata la disciplina in precedenza vigente con la previsione a decorrere dal 01/01/2021 dell'unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (c.d. "canone unico").

In particolare è stato istituito all'art. 1, commi da 816 a 847 il cd "canone unico", prevedendo al comma 816 che: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ... denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*

<i>Altri Tributi</i>	<b>Previsioni def. 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	50.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

L'Ente, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4, Dlgs. 23/2011).

*Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'art. 46, Decreto Legge 26/10/2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/12/2019, n. 157 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122 (pari ad Euro 10,00). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

**Entrate recupero evasione**

Tributo	Accertamento * 2019	Residuo * 2019	Previs.def. 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ici	374.946,18	333.533,92	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Imu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addiz.Irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tari/smalt.rifiuti	52.865,91	36.839,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tosap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate recupero evasione</b>	<b>427.812,09</b>	<b>370.372,92</b>	<b>300.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>F/do crediti dubbia esigibilità /FCDE</b>				<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
FCDE rec.evas.Ici				84.007,06	105.008,83	105.008,83
FCDE rec.evas.tas.rif.				6.273,19	6.273,19	6.273,19
<b>Totale FCDE entrate recupero evasione</b>				<b>90.280,25</b>	<b>111.282,02</b>	<b>111.282,02</b>

\* se non approvato il rendiconto 2020: accertato 2019 e residuo totale 2019 (residui: da esercizi precedenti al 2019 + residui da esercizio di competenza /2019)

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

**Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Entrata (in conto capitale)	Spesa corrente	Spesa in c/capitale	Totale Spesa	Differenziale
2019 <small>rendiconto</small>	251.459,32	87.876,31	163.583,01	251.459,32	0,00
2020 <small>prev.definitive</small>	550.000,00	75.000,00	475.000,00	550.000,00	0,00
2021	1.300.000,00	622.500,00	677.500,00	1.300.000,00	0,00
2022	1.735.000,00	320.000,00	1.415.000,00	1.735.000,00	0,00
2023	1.200.000,00	340.000,00	860.000,00	1.200.000,00	0,00

**N.B.** La Legge 232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:

Comune di PIETRA LIGURE

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'art. 109 comma 2, D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in Legge 24/04/2020 n. 27 del ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 31 comma 4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 380/2001.

Il comma 786 della Legge 30/12/2020 n. 178 (c.d. "Legge di Bilancio 2021") ha esteso all'esercizio finanziario 2021 la vigenza delle predette deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l'anno 2020 dal suddetto D.L. 18/2020, con particolare riferimento all'autorizzazione a favore degli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia di edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19.

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 232/2016, art. 1 comma 460 e s.m.i..

### **Sanzioni amministrative da Codice della Strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della Strada**

TIPOLOGIA	Previsione	Previsione	Previsione
	2021	2022	2023
sanzioni ex art.208, co 1, CdS	350.000,00	400.000,00	400.000,00
sanzioni ex art.142 co 12, CdS	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SANZIONI (entrate)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	86.197,78	98.511,75	98.511,75
Percentuale fondo (%)	<b>24,628%</b>	<b>24,628%</b>	<b>24,628%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti e tenuto altresì conto delle restrizioni dovute alla pandemia virus Covid-19 in atto.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- Euro 140.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del Codice della Strada (Dlgs. 285/1992) (pari alla 53,07% della differenza tra la previsione di Euro 350.000,00 e l'importo accantonato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di Euro 86.197,78 - così per un differenziale di Euro 263.802,22):

TIPOLOGIA	Previsione 2021
sanctions ex art.208, co 1, CdS	350.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)	-86.197,78
Differenza	263.802,22
Percentuale minima da assoggettare a vincolo	50,00%
Somma minima da assoggettare a vincoli	131.901,11
<b>Somma effettivamente destinata a vincoli</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Percentuale di destinazione effettiva</b>	<b>53,07%</b>

- Euro zero per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del Codice della Strada (Dlgs. 285/1992).

Con atto di Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021 avente ad oggetto: “*RIPARTO PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ART. 208 – ANNO 2021*” la somma di Euro 140.000,00 (pari al 53,07% della previsione meno fondo) è stata destinata negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142, comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del Codice della Strada, come modificato dall'art. 40, Legge n. 120 del 29/7/2010:

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per Euro 127.000,00,
- al titolo 2 spesa in conto capitale per Euro 13.000,00

tit. importo

**comma 4 lett. a), quota minima 25% di € 131.901,11--> € 32.975,28** **33.000,00**

1	Cap.2780/435/5 Spese per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale	1	33.000,00
---	---	---	-----------

**comma 4 lett. b), quota minima 25% di € 131.901,11--> € 32.975,28** **33.000,00**

**Spese per potenziamento attività di controllo ed accertamento violazioni in materia di circolazione:**

2	Cap.1130/125/50 noleggio autovetture ed altre attrezzature	1	13.500,00
3	Cap.1130/125/99 prestazioni per assistenza informatica e manutenzione macchine P.M.	1	12.500,00
4	Cap.1130/126/99 spese manutenzione parco veicoli	1	2.000,00
5	Cap.6770/569/99 acquisto mezzi tecnici per miglioramento servizio di vigilanza	2	5.000,00

**comma 4 lett c), co.5 bis, quota minima 50% di € 131.901,011--> € 65.950,55** **74.000,00**

6	Cap.1120/124/99 Spese per miglioramento traffico stradale e sicurezza urbana	1	8.000,00
7	Cap.9070/681/1 Predisposizione videosorveglianza in varie zone della cittadina (art. 208 del C.d.s.)	2	8.000,00
8	Cap.1130/261/1 Spese per interventi per la sicurezza stradale	1	40.000,00
9	Cap.1130/127/2 Sp.previdenza complem. personale di P.M. ex art 21 L.R. 31/2008	1	18.000,00

**Importo totale destinato con delibera di G.C. n. 17 del 04/02/2021** **140.000,00**

*di cui:*

quota vincolata destinata alla spesa corrente (titolo 1)	127.000,00
quota vincolata destinata alla spesa in conto capitale (titolo 2)	13.000,00

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da Codice della Strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29/08/2018.

*La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.*

**Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'Ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
canoni di locazione per installazione impianti di telefonia cellulare	19.400,00	19.400,00	19.400,00
canoni una tantum concessione porzione terreno c/o campo sportivo per antenne telecomunicazioni	46.600,00	0,00	0,00
<b>canoni di locazione</b>	<b>66.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
fitti attivi	44.751,18	44.751,18	44.751,18
<b>fitti attivi</b>	<b>44.751,18</b>	<b>44.751,18</b>	<b>44.751,18</b>
<b>Totale proventi dei beni</b>	<b>110.751,18</b>	<b>64.151,18</b>	<b>64.151,18</b>
	FCDE 2021	FCDE 2022	FCDE 2023
canoni di locazione per installazione impianti di telefonia cellulare	0,00	0,00	0,00
canoni una tantum concessione porzione terreno c/o campo sportivo per antenne telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00
fitti attivi	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

**Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni dei proventi (comprensivi dei contributi/trasferimenti) e dei costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale e del relativo FCDE è il seguente:

Servizio	entrate/proventi Previsione 2021	spese/costi Previsione 2021	% di copertura	FCDE 2021
Casa riposo anziani	931.634,98	1.060.576,63	87,84%	23.893,63
Mense scolastiche	178.071,87	255.457,25	69,71%	0,00
Trasporto scolastico	30.000,00	105.000,00	28,57%	0,00
Campo solare	55.813,95	81.133,00	68,79%	0,00
Stabilimenti balneari	63.750,00	18.500,00	344,59%	0,00
Parcometri	148.000,00	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.407.270,80</b>	<b>1.520.666,88</b>	<b>92,54%</b>	<b>23.893,63</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 18 del 04/02/2021, allegata al bilancio, ha riconfermato per l'anno 2021 le tariffe in vigore, come determinate per l'anno 2020 con la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18/02/2020 con la quale era stata stabilita la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 94,52%.

L'Organo di Revisione prende atto che l'ente con apposite deliberazioni ha confermato con effetto dal 01/01/2021 le tariffe dei servizi a domanda individuale e le altre tariffe relative ai servizi amministrativi esistenti.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi afferenti alla casa di riposo per anziani è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari ad Euro 23.893,63 per l'anno 2021, Euro 23.893,63 per l'anno 2022 ed Euro 23.893,63 per l'anno 2023.

### ***Nuovo canone patrimoniale (canone unico)***

*L'art. 1, commi 816 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160, prevede, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*

L'Ente ha previsto nel Bilancio di previsione 2021/2023 l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo complessivo di Euro 248.000,00 nelle 3 annualità 2021 - 2022 - 2023 di cui Euro 178.000,00 afferenti all'occupazione suolo ed aree pubbliche ed Euro 70.000,00 afferenti all'imposta pubblicità:

Atteso che il suddetto canone unico, istituito con la legge di Bilancio 2020, è omnicomprensivo di tutti quei canoni, tasse e tariffe di importi minori rappresentate nel bilancio dell'ente sia al Titolo I che al Titolo III delle entrate, l'Organo di Revisione prende atto nel Bilancio di previsione 2021/2023 non vi sono più le entrate relative alle seguenti risorse:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP) – si fa presente che l'Ente non si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 62, Dlgs. 446/1997 di eliminare tale tributo dall'anno 1999 e di sostituirlo con un canone patrimoniale per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP),
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- diritti pubbliche affissioni

<i>Altri Tributi</i>	<b>Prev.definitive 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
ICP	60.000,00	0,00	0,00	0,00
COSAP	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Diritti pubbl.affissioni	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'Organo di Revisione prende altresì atto della corretta apposizione in bilancio della suddetta voce di entrata, atteso che le risorse relative a tutte queste micro-entrate sono confluite nel capitolo di entrata "Canone unico – occupazione suolo ed aree pubbliche" e "Canone unico – imposta pubblicità".

Con riferimento alla verifica dell'attendibilità dell'importo inserito in bilancio per il triennio 2021/2023 pari ad Euro 248.000,00 come sopra dettagliato, l'Organo di Revisione rileva che detto importo è superiore alla sommatoria delle previsioni definitive anno 2020 afferente ai canoni ed ai tributi che sono stati sostituiti dal canone medesimo (pari ad Euro 158.000,00), raccomandando altresì all'Ente che l'entità della suddetta entrata assicuri «un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

## **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

<b>PREVISIONI DI COMPETENZA</b>				
<b>TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>		<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
101	Redditi da lavoro dipendente	3.805.935,95	3.850.897,23	3.850.897,23
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	258.364,57	265.845,24	265.845,24
103	Acquisto di beni e servizi	8.456.425,75	8.319.155,95	8.319.155,95
104	Trasferimenti correnti	4.207.902,50	4.090.402,50	4.151.595,01
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	310.472,59	268.589,89	224.944,43
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	35.000,00	25.000,00	25.000,00
110	Altre spese correnti	1.256.218,02	966.912,87	1.001.888,38
	<b>Totale</b>	<b>18.330.319,38</b>	<b>17.786.803,68</b>	<b>17.839.326,24</b>

## **Spese di personale**

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad Euro 4.295.372,14 considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse,
- con i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009.

*N.B. Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) con l’art. 33 - nel testo risultante dalla legge di conversione 28/06/2019 n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), Legge 27/12/2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/02/2020 n. 8 - ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.*

*Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. 17/03/2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20/04/2020. Quindi, a decorrere dal 20/04/2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale per il Controllo della Campania con delibera n. 111 del 2020), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.*

*Pertanto la nuova disciplina rapportando la consistenza della spesa per il personale all’ammontare delle entrate correnti, al netto del FCDE come sopra specificato, consente di individuare per ogni comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile, rappresentando tale parametro il nuovo criterio per la determinazione delle facoltà assunzionali di ogni comune, limitatamente al personale a tempo indeterminato.*

*Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:*

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

*Si rimanda alla Circolare del 13/05/2020 pubblicata in data 11/09/2020.*

Con riferimento a quanto sopra previsto, in particolare:

- dal D.L. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58 del 28/06/2019,
- dal relativo decreto attuativo, D.M. del 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta

---

Comune di PIETRA LIGURE

Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020, finalizzato all'individuazione dei valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia,

l'Organo di Revisione rileva che l'Ente:

- si colloca - con riferimento a quanto previsto dal D.L 34/2019 - nella fascia demografica "e" riguardante gli Enti con un numero di abitanti compresi tra 5.000 e 9.999,
- rispetta i parametri di virtuosità previsti dall'art. 33, comma 2, DL 34/2019, atteso che il rapporto tra la spesa complessiva di personale al netto dell'Irap da Conto Consuntivo anno 2019 (pari ad Euro 3.554.201,82) e la media delle entrate correnti per il triennio 2017/2019 al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità anno 2019 (con un differenziale positivo pari ad Euro 18.496.976,33) è pari al 19,22 %, pertanto inferiore al valore soglia del 26,90 % previsto dall'art. 4, comma 1, tab. 1 del decreto per i comuni di fascia demografica "a" a cui appartiene il Comune di Pietra Ligure:

<b>Spesa complessiva personale al netto dell'Irap Rendiconto 2019</b>	<b>3.554.201,82</b>
---	---------------------

	anno 2017	anno 2018	anno 2019	media
titolo 1	14.199.389,35	14.718.364,06	14.827.877,09	14.581.876,80
titolo 2	856.171,30	925.412,31	867.061,36	882.881,65
titolo 3	3.969.109,76	3.542.722,72	3.493.952,23	3.668.594,90
Media delle entrate correnti triennio 2017/19				19.133.353,35
Fondo crediti dubbia esigibilità anno 2019				-636.377,02

<b>Media entrate correnti triennio 2017/19 al netto del FCDE 2019</b>	<b>18.496.976,33</b>
---	----------------------



<b>Rapporto tra spesa personale anno 2019 al netto dell'Irap e media delle entrate correnti triennio 2017/19</b>	<b>19,22%</b>
--	---------------

- può procedere nell'anno 2021 all'assunzione di personale a tempo indeterminato incrementando la relativa spesa per un massimo del 21% (pari ad un importo massimo di Euro 4.300.584,20), così come stabilito dall'art. 5, tabella 2 del D.M. 17/03/2020 già richiamato, poiché ha registrato il suddetto rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nella misura sopra calcolata del 19,22%, avendo pertanto - dando applicazione alle disposizioni normative sopra citate - la seguente capacità assunzionale:

<b>Spesa personale anno 2019</b>	<b>3.554.201,82</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Percentuale di incremento art. 5 DPMC 17/03/2020 del</b>	<b>21% pari a</b>	<b>746.382,38</b>
---	-------------------	-------------------



<b>Spesa massima personale anno 2021</b>	<b>4.300.584,20</b>
--	---------------------

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel Bilancio di Previsione (2021/2023) raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Spesa del personale	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	4.034.938,00	3.805.935,95	3.805.935,95	3.805.935,95
Spese macroaggregato 103	105.217,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Irap macroaggregato 102	239.812,69	232.864,57	232.864,57	232.864,57
Altre spese	1.366,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>4.381.335,17</b>	<b>4.078.800,52</b>	<b>4.078.800,52</b>	<b>4.078.800,52</b>
(-) Componenti escluse (B)	85.963,03	106.580,57	106.580,57	106.580,57
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>4.295.372,14</b>	<b>3.972.219,95</b>	<b>3.972.219,95</b>	<b>3.972.219,95</b>

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 (pari ad Euro 3.972.219,95 nei 3 anni suddetti) è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari ad Euro 4.295.372,14.

### ***Spese per incarichi di collaborazione autonoma***

*(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)*

Si raccomanda all'Ente di stipulare contratti di collaborazione con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Si rammenta all'Ente l'importanza di dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 112/2008 e di provvedere altresì al conseguente aggiornamento - con obbligo di trasmissione tempestiva alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

Si invita altresì l'Ente a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

### ***Spese per acquisto beni e servizi***

In merito ai vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, si rappresenta che erano intervenute delle modifiche da parte della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019 preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19/12/2019, del D.L. n. 124, del 26/10/2019 - cd "Collegato fiscale")- recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*») la quale, al contrario, non ha modificato i vincoli di spesa stabiliti dall'art. 1, commi 146 e 147 della

Legge 228/2012 (in materia di consulenza informatica).

In particolare, precedentemente alla Manovra 2020 erano previste delle agevolazioni riservate dall'art. 1, comma 905 della Legge 145/2018 ai comuni e forme associative che approvavano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che avevano rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012; pertanto la previsione di spesa doveva tenere conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del DL 78/2010 qualora l'ente rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 21 bis comma 2 del DL 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvavano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che avevano rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012).

Con il comma 2 dell'articolo 57 della Legge di Bilancio 2020, si attesta che *"a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

L'art. 57, comma 2 bis, della Legge di Bilancio 2020 ha abrogato le seguenti limitazioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi:

1. i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, DL 78/2010),
2. i limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, DL 78/2010),
3. il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9, DL 78/2010),
4. i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, DL 78/2010),
5. i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50% della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 13, DL 78/2010),
6. l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la **stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni** (art. 27, comma 1, D.L. 112/2008),
7. i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2, DL 95/2012),
8. l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali**; (art. 2, comma 594, Legge 244/2007).

Non risultando invece abrogati i vincoli in materia di **consulenza informatica** previsti dall'art. 1, commi 146 e 147, Legge 228/2012, pertanto l'Organo di Revisione, relativamente ai vigenti vincoli sulle spese per l'informatica raccomanda all'Ente - nel caso di spese effettuate senza fare ricorso agli strumenti telematici previsti dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e dalla Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana (Consip) - la riduzione del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 (art. 1, comma 512-516 Legge 208/2015) con l'utilizzo in via prioritaria dei risparmi derivanti dal rispetto del predetto vincolo di spesa per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

L'Organo di Revisione raccomanda altresì all'Ente di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati in cui occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Si rammenta all'Ente che la violazione della disposizione di cui al comma in argomento è valutabile al fine della responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'Ente.

### ***Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)***

*Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 Dlgs. 118/2011 ed esempio n. 5.*

*Il comma 882 dell'art.1, Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al Dlgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.*

*In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:*

- *nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento,*
- *nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento,*
- *nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento,*
- *dal 2021 per l'intero importo.*

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), non avendo esercitato la facoltà prevista dal suddetto comma 79 di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti»:

*"79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145."*

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.*

*Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.*

*Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.*

*Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.*

***N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del Dl 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.***

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis, DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

*La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.*

*Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:*

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X (*)}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26/10/2017 e 26 del 27/10/2017)

*Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.*

*Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.*

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).


*N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*

*Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".*

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

**Composizione dell'accantonamento al FCDE anni 2021 – 2022 - 2023:**



<b>Esercizio finanziario 2021</b>					
<b>TITOLI</b>	<b>BILANCIO 2021 (a)</b>	<b>ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)</b>	<b>ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)</b>	<b>DIFF. d= (c-b)</b>	<b>% (e)=(c/a)</b>
<b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	14.802.059,00	416.528,17	416.588,64	60,47	2,81%
<b>TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	1.041.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	3.801.295,44	110.130,00	110.191,41	61,41	2,90%
<b>TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	7.125.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT.FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.769.518,30</b>	<b>526.658,17</b>	<b>526.780,05</b>	<b>121,88</b>	<b>1,97%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	19.644.446,14	526.658,17	526.780,05	121,88	2,68%
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	7.125.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>Esercizio finanziario 2022</b>					
<b>TITOLI</b>	<b>BILANCIO 2022 (a)</b>	<b>ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)</b>	<b>ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)</b>	<b>DIFF. d= (c-b)</b>	<b>% (e)=(c/a)</b>
<b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	14.984.800,00	439.904,60	439.967,23	62,63	2,94%
<b>TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	791.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	3.481.045,44	122.445,00	122.405,38	-39,62	3,52%
<b>TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.741.937,14</b>	<b>562.349,60</b>	<b>562.372,61</b>	<b>23,01</b>	<b>2,59%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	19.256.937,14	562.349,60	562.372,61	23,01	2,92%
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>Esercizio finanziario 2023</b>					
<b>TITOLI</b>	<b>BILANCIO 2023 (a)</b>	<b>ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)</b>	<b>ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)</b>	<b>DIFF. d= (c-b)</b>	<b>% (e)=(c/a)</b>
<b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	15.074.800,00	439.904,60	439.967,23	62,63	2,92%
<b>TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	791.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	3.481.045,44	122.445,00	122.405,38	-39,62	3,52%
<b>TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT.FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.006.937,14</b>	<b>562.349,60</b>	<b>562.372,61</b>	<b>23,01</b>	<b>2,56%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	19.346.937,14	562.349,60	562.372,61	23,01	2,91%
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### **Fondo di riserva di competenza**

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 % e non superiore al 2,00 % del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio), come dimostrato dal seguente prospetto:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	18.330.319,38	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)</i>	54.990,96	0,30%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	366.606,39	2,00%
<b>FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2021 (0,48%)</b>	<b>88.214,84</b>	<b>0,48%</b>

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	17.786.803,68	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)</i>	53.360,41	0,30%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	355.736,07	2,00%
<b>FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2022 (0,49%)</b>	<b>87.386,31</b>	<b>0,49%</b>

DENOMINAZIONE	2023	%
Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza	17.839.326,24	
Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)	53.517,98	0,30%
Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)	356.786,52	2,00%
<b>FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2023 (0,49%)</b>	<b>87.361,82</b>	<b>0,49%</b>

Il fondo di riserva ordinario ammonta a:

- anno 2021 – Euro 88.214,84 pari allo 0,48% delle spese correnti
- anno 2022 – Euro 87.386,31 pari allo 0,49% delle spese correnti
- anno 2023 – Euro 87.361,82 pari allo 0,49% delle spese correnti

*N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.*

### **Fondi per spese potenziali**

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali <sup>(1)</sup>:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento per contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	25.108,11	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato Sindaco	2.913,96	2.913,96	2.913,96
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL (rinnovi contrattuali)	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Altri accantonamenti (Fondo Garanzia Debiti commerciali)	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>274.522,07</b>	<b>49.413,96</b>	<b>49.413,96</b>

(1) *Legenda tabella:*

*a) accantonamenti per contenzioso*

*sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.*

*b) accantonamenti per indennità fine mandato*

Comune di PIETRA LIGURE

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

**Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato**

	<b>Rendiconto anno: 2019</b>
Fondo rischi contenzioso	0,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi	0,00

*A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.*

**Fondo di riserva di cassa**

L'Organo di Revisione rileva che la consistenza del fondo di riserva di cassa pari ad Euro 88.214,84 rientra tra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater, TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali di Euro 38.234.088,25):*

DENOMINAZIONE	2021	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsioni di cassa</i>	25.942.652,45	
<i>Spese in conto capitale (titolo 2) - previsioni di cassa</i>	12.291.435,80	
<i>Spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3) - previsioni di cassa</i>	0,00	
<b>TOTALE SPESE FINALI - previsione di cassa</b>	<b>38.234.088,25</b>	
<i>Quota minima fondo di riserva di cassa (0,20%)</i>	76.468,18	<b>0,20%</b>
<b>FONDO DI RISERVA DI CASSA (0,23%)</b>	<b>88.214,84</b>	<b>0,23%</b>

**Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

*La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno*

2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

*devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.*

*Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:*

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

L'Organo di Revisione, preso atto che l'Ente ha iniziato le operazioni di verifica in argomento, raccomanda a quest'ultimo

- di effettuare le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente,
- di porre in essere le attività organizzative necessarie per garantire con la massima sollecitudine il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.
-

## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'Ente non prevede di esternalizzare alcun servizio tramite organismi partecipati.

L'Organo di Revisione raccomanda la pubblicazione nei rispettivi siti internet dei bilanci d'esercizio approvati dagli organismi partecipati.

### **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)**

L'Ente ha provveduto, in data 29/12/2020 (vale a dire entro il termine normativamente stabilito del 31/12/2020) con proprio provvedimento motivato (deliberazione di Consiglio Comunale n. 60) all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, mediante approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2019 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4 Dlgs. 175/2016), non prevedendo un nuovo piano di razionalizzazione.

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente di provvedere all'obbligo di comunicare l'esito di tale ricognizione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità previste dall'art. 17 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

L'Organo di Revisione raccomanda altresì all'Ente la trasmissione alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del Dlgs. 175/2016 - per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro - del provvedimento di revisione periodica (ordinaria) delle partecipazioni pubbliche e del censimento delle partecipazioni (art. 20 Dlgs. 175/2016 - T.U.S.P.) e dei rappresentanti al 31/12/2019 (art. 17 DL 90/2014).

### ***Garanzie rilasciate***

Si dà atto che non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		815.927,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		7.125.072,16	2.485.000,00	2.660.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		640.000,00	320.000,00	340.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		203.000,00	11.000,00	11.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		7.514.000,00 0,00	2.176.000,00 0,00	2.331.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		10.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investimenti senza esborsi finanziari**

Sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

<b>Investimenti senza esborsi finanziari</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Opere a scomputo di permesso di costruire	312.000,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'Ente non intende acquisire alcun bene con contratto di locazione finanziaria:

## INDEBITAMENTO

L'Organo di Revisione ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta/ le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2),  
In caso negativo indicare le ragioni.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

### **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta/ le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2),  
In caso negativo indicare le ragioni.

*N.B. Nel caso di rinegoziazioni dei mutui inserire i riferimenti del parere rilasciato elencando i mutui rinegoziati, le economie e le ricadute sui bilanci degli esercizi successivi.*

*Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.*

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### **a) Riguardo alle previsioni di parte corrente**

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023,
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Dlgs. 267/2000,
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato, fatta salva la rideterminazione da effettuarsi prima dell'approvazione del conto consuntivo 2020,
- di eventuali reimputazioni di entrata,
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata,
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP,
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale,
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente,
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese,
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali,
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

### **b) Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici ed il cronoprogramma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti previsti.

**c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

*L'Organo di Revisione - con riferimento al permanere degli equilibri ed all'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. "Fondone" (previsto dall'art. 106 Decreto Rilancio, DL n. 34/2020) e "Fondone-bis" (previsto dall'art.39 del D.L. 104/2020) entro il 31/05/2021 (nuovo termine stabilito dall'art. 1, comma 830, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) che ha modificato la data della trasmissione della certificazione per il 2020 originariamente fissata al 30/04/2021.*

*Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.*

*L'Organo di Revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati, tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".*

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.


**d) Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza - tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni - e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi ed alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

**e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)**

L'Organo di Revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della Legge 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1- quinquies dell'art. 9, D.L. 113/2016, non sarà possibile procedere ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.



## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto evidenziato, rilevato e proposto in analisi nei punti precedenti della presente Relazione ai quali si rimanda e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP 2021-2023,
  - del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
  - delle variazioni rispetto all'anno precedente,
  - della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;
- 
- visto il Dlgs. 267/2000, contenente il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali,
  - visto in particolare l'art. 239 dello stesso Dlgs. 267/2000,
  - tenuto conto del parere *favorevole* di regolarità tecnica e regolarità contabile espresso in data 05/01/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
  - tenuto altresì conto delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente,
  - tenuto infine conto dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

### ***L'ORGANO DI REVISIONE***

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del Dlgs. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo,
- ha rilevato la congruità, la coerenza interna e l'attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute,

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

*tutto ciò premesso*

nell'invitare il Consiglio Comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

*esprime parere **FAVOREVOLE***

sulla proposta di Bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute

*raccomandando all'Ente*

all'esito dell'approvazione del conto consuntivo 2020 e del correlato Fondo Pluriennale Vincolato, di apportare le eventuali modifiche, anche tenuto conto di eventuali variazioni sulle normative applicate nella redazione di tale documento.

L'ORGANO DI REVISIONE  
(Dott.ssa Monica SCIBILIA)



*Monica Scibilia*

---

Comune di PIETRA LIGURE